



Condizioni generali per la regolazione dei Contratti di Vendita

OGGETTO DELLA NORMATIVA:

- A) Condizioni Generali
- B) Prezzi
- C) Acquisto materie prime e componenti
- D) Pagamenti
- E) Consegna
- F) Contestazioni
- G) Modifiche dei prodotti
- H) Deroghe alle condizioni
- I) Garanzia
- J) Limitazione di responsabilità
- K) Tutela dei brevetti e marchi
- L) Ambito della fornitura
- M) Foro competente
- N) Riservatezza e privacy

A) Condizioni Generali

- 1) Le presenti condizioni generali di vendita ("**Condizioni Generali**") si applicano a tutte le vendite e le consegne nonché alle ulteriori prestazioni effettuate da Omet S.r.l. con sede in Via Caduti Lecchesi a Fossoli - Lecco (di seguito denominata "**OMET**") in esecuzione di un ordine di acquisto di prodotti contraddistinti dai marchi aziendali della Società ("**Prodotti**"), pervenuto alla Società telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, email o attraverso internet ("**Ordine di Acquisto**") da parte del cliente indicato nell'Ordine di Acquisto, fatto salvo il caso in cui le stesse vengano modificate o integrate o ne venga esclusa l'applicabilità mediante espresso accordo scritto con la Società.
- 2) Eventuali condizioni generali di acquisto del committente non troveranno applicazione nei rapporti tra le parti
- 3) In caso di modifica delle presenti Condizioni Generali, la Società invierà copia della versione modificata all'Committente con il relativo Ordine di Acquisto e i nuovi Termini e Condizioni troveranno immediata applicazione a partire dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto al quale vengono allegati.

B) Prezzi

- 1) Salvo diverso accordo tra OMET ed il Committente, i prezzi applicabili ai Prodotti sono quelli indicati nei listini di vendita ufficiali dei Prodotti in vigore al momento dell'invio della Conferma. I prezzi di vendita della Società rappresentano prezzi per ogni Prodotto espressi in Euro, comprensivi dei costi di imballaggio e al netto dell'IVA, di tutte le altre imposte applicabili, dei costi di trasporto e spedizione, delle imposte doganali o di altri costi per servizi accessori (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di attesa per lo scarico, costi di giacenza in magazzino del trasportatore per causa imputabile all'Committente). I costi ulteriori oltre al prezzo di vendita dei Prodotti saranno evidenziati nella fattura.

C) Acquisto materie prime e componenti

- 1) Il cliente con l'emanazione di un ordine di acquisto nei confronti di OMET, autorizza per iscritto quest'ultima all'acquisto delle materie prime e/o dei componenti necessari per evadere il citato ordine



Condizioni generali per la regolazione dei Contratti di Vendita

e di provvedere al pagamento ed al ritiro del prodotto finito entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della conferma d'ordine da parte di OMET.

- 2) OMET non procederà all'esecuzione e proceduralizzazione dell'ordine di acquisto, in assenza di conferma d'ordine sottoscritta dal Cliente.

D) Pagamenti

- 1) BEST PRACTICE: Il ritardo del pagamento delle fatture oltre la scadenza comporterà l'applicazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dal giorno successivo alla scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento (art.5 indica 7 punti %)-
- 2) Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà ad OMET il diritto di sospendere le forniture, non portare a termine quelle future o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento del danno.
- 3) Nel caso in cui il pagamento debba essere fatto in tutto o in parte dopo la consegna dei prodotti, questi resteranno di proprietà della OMET sino al momento dell'integrale pagamento del prezzo. Il Committente si impegna a fare quanto necessario per costruire sui prodotti una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o a porre in essere un'analogia forma di garanzia a favore di OMET.
- 4) L'ammontare versato quale pagamento all'ordine si intende versato a titolo di caparra, che resterà definitivamente a OMET a titolo di penale nel caso di recesso esercitato dal Committente. OMET si riserva la facoltà di richiedere ulteriori danni qualora la cifra pagata all'ordine fosse inferiore al danno subito.

E) Consegna

- 1) Salva diversa pattuizione scritta, la fornitura si intende espletata Franco Fabbrica da OMET, ciò anche ove sia pattuito che la spedizione, o parte di essa debba venire curata da OMET, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del Committente, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischi di quest'ultimo.
- 2) Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta di avviso di merce pronta, anche a mezzo telefax al Committente; questi avrà otto giorni dal pervenimento del detto avviso per provvedere al ritiro della merce. In caso di inadempimento entro il suddetto termine, il Committente dovrà rimborsare a OMET le spese di magazzino nella misura forfettizzata dell'1% del valore di listino dei prodotti. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di ritiro della merce, OMET potrà inoltre vendere i prodotti a terzi.
- 3) E' fatto obbligo alle parti di indicare nel contratto la data di consegna. In ogni caso, se non pattuito diversamente i termini di consegna dei prodotti sono indicativi e non vincolanti per OMET. L'osservanza del termine o della data è comunque condizionata al ricevimento da parte di OMET in sede di conclusione del contratto dei dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti, nonché degli acconti in qualunque forma vengano pattuiti.
- 4) Il ritardo della comunicazione dei dati tecnici, darà la facoltà a OMET di ritardare le consegne di un termine uguale al ritardo accumulato dal Committente.
- 5) OMET si riserva il diritto di effettuare consegne frazionate. Ove il Committente rifiuti di ricevere senza giustificato motivo la consegna di parte o della totalità dei Prodotti ordinati, il Committente dovrà comunque corrispondere il pagamento del prezzo di vendita oltre alle spese di trasporto e giacenza dei Prodotti presso il trasportatore. E' onere del Committente provvedere allo smaltimento dell'imballaggio se nell'imballaggio non è indicato che lo smaltimento possa avvenire attraverso i normali sistemi di raccolta.
- 6) I termini di consegna indicati possono variare per cause non dipendenti dalla volontà di OMET quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti o altri disastri naturali, scioperi, serrate, impossibilità di reperire forza lavoro, il materiale o gli impianti necessari alla produzione dei Prodotti, azioni di autorità civili o militari (collettivamente, "Forza Maggiore"). OMET non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per il ritardo o la mancata consegna dei Prodotti dovuti a tali cause.

F) Contestazioni

- 1) Il committente è tenuto a ispezionare i Prodotti, verificarne l'integrità e la quantità (ivi compresi i casi di consegna di un articolo diverso da quello ordinato o di mancanza dei Prodotti) e a controllare

tutta la documentazione al momento della consegna. Eventuali reclami in ordine a quanto sopra dovranno essere avanzati direttamente al trasportatore al momento della consegna. In caso contrario, la consegna si intende accettata senza riserve. Il committente è tenuto a notificare a OMET per iscritto eventuali difetti e danni occulti ai Prodotti entro 30 giorni dalla scoperta. I difetti e i danni occulti dovranno essere espressamente specificati, in caso contrario i Prodotti si considereranno accettati.

- 2) Il committente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti nei confronti di OMET.

G) Modifiche dei prodotti

- 1) OMET si riserva il diritto di modificare i Prodotti per migliorarne a suo insindacabile giudizio le prestazioni. In particolare, OMET si riserva il diritto di apportare ai Prodotti le modifiche o i miglioramenti tecnici che riterrà necessari secondo le esigenze della produzione e le condizioni di mercato o il diritto di consegnare Prodotti con caratteristiche analoghe in sostituzione dei Prodotti ordinati. Tale facoltà della Società non costituirà motivo di risoluzione o di recesso dal Contratto da parte dell'Acquirente e non farà venir meno gli obblighi di acquisto dell'Acquirente ai sensi del Contratto.
- 2) L'Acquirente non modificherà, nasconderà o rimuoverà qualsiasi marchio, contrassegno o altre indicazioni sull'utilizzo o l'origine indicate su qualsiasi Prodotto o sulla loro etichetta e/o imballaggio.
- 3) Oggetto della fornitura sono solo i prodotti espressamente individuati dalle parti in sede di accordo contrattuale, qualunque modifica o miglioria richiesta dal Committente sui prodotti dopo la stipula del contratto darà diritto a OMET di rivedere i prezzi ed i termini di consegna.

H) Deroghe alle condizioni

- 1) Eventuali deroghe alle presenti condizioni avranno valore solo se accettate per iscritto da OMET.
- 2) Tutte le indicazioni, nessuna esclusa, ed a puro titolo esemplificativo: i pesi, le dimensioni, i rendimenti ecc. figuranti in cataloghi, listini ed altra documentazione di OMET, sono indicativi e non vincolanti.
- 3) Qualora sia necessario sottoporre i prodotti ad omologazioni, ispezioni o verifiche, queste attività dovranno essere compiute a cura e spese del Committente.

I) Garanzia

- 1) Tutti i prodotti sono conformi alle norme tecniche di OMET.
- 2) OMET garantisce i propri Prodotti esenti da difetti di fabbricazione, di costruzione e di materiale per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. Eventuali vizi e difetti potranno essere contestati dal Committente nei termini previsti dall'articolo F). OMET, in un termine ragionevole, avuto riguardo all'entità della contestazione e previa sua insindacabile valutazione sulla sussistenza dei difetti denunciati, è tenuta a fornire gratuitamente franco fabbrica componenti dello stesso genere e qualità di quelli risultati difettosi. E' facoltà di OMET esigere la resa dei componenti difettosi sostituiti a cura e spese del Committente. I costi di manodopera anche per montaggio e smontaggio sono a carico del Committente. Sono altresì a carico del Committente le spese di

viaggio, vitto e alloggio, ed il rimborso di ogni ora di viaggio qualora fosse necessario l'intervento di un tecnico OMET.

- 3) OMET si impegna a sostituire gratuitamente il pezzo, o pezzi, che si rivelassero difettosi durante il periodo sopracitato inviandoli al cliente Franco Fabbrica.
- 4) Eventuali speciali usi ai quali devono essere destinati i prodotti devono essere dettagliati per iscritto dal Committente ed accettati da OMET in occasione della conclusione del contratto.
- 5) Le condizioni di garanzia e quant'altro previsto si applicano anche alla fornitura di ricambi. Sono escluse dalla garanzia, salva dimostrazione della sussistenza di difetti di origine, quelle parti di prodotti che per loro natura o destinazione sono soggette a normale deterioramento o logorio.
- 6) Le spese di imballo di trasporto e doganali sono a carico del Committente.
- 7) Sono escluse dalla garanzia tutte le parti di normale usura e tutti quei componenti che risultassero difettosi per incuria, manutenzione inadeguata o insufficiente e comunque per errore di installazione.
- 8) L'errato o cattivo uso dei Prodotti da parte del Committente, l'impiego di mano d'opera non adeguata, eventuali modifiche al prodotto eseguite senza il preventivo consenso scritto di OMET, il tentativo di riparazione o la sostituzione di una parte del Prodotto per opera di un soggetto diverso da OMET oppure un soggetto non autorizzato da OMET, l'alterazione, la rimozione o la compromissione dei marchi o dell'etichetta del prodotto, rendono integralmente inoperante la garanzia di OMET per danni di qualsiasi genere e natura.
- 9) La garanzia di cui all'articolo I) è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di OMET comunque originata dai prodotti forniti. Decorso il termine di garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di OMET.

J) Limitazione di responsabilità

- 1) OMET è responsabile per danni a persone e cose originati dai prodotti oggetto della fornitura solo in caso di sua provata negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi. In ogni caso l'eventuale risarcimento del danno al Committente, non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei Prodotti o componenti considerati. In nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione, mancati profitti, per danni all'immagine, per danni derivanti da reclami e/o controversie sollevate da soggetti terzi nei confronti dell'Acquirente. La limitazione di responsabilità e l'esclusione della stessa non saranno applicabili a lesioni personali, alla vita e alla salute e in caso di dolo e colpa grave. Le norme imperative del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sulla responsabilità da prodotto saranno pienamente applicabili.

K) Tutela dei brevetti e dei marchi

- 1) Il Committente riconosce l'esclusiva e piena titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale della Società sui Prodotti e sui marchi aziendali di OMET, e garantisce il rispetto di tali diritti anche a seguito dell'eventuale rivendita degli stessi a terzi.
- 2) Il Committente accetta e prende atto di non vantare alcun diritto sui marchi, nomi, modelli, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi o altri diritti sui Prodotti o sui rispettivi imballaggi.
- 3) Il Committente si impegna inoltre ad utilizzare i marchi, modelli, segni distintivi, ecc. di OMET esclusivamente nell'ambito del Contratto e di utilizzarli in modo tale che l'immagine e il prestigio dei marchi, modelli, nomi, segni distintivi, ecc. di OMET non siano compromessi. Il committente è tenuto a tutelare i marchi apposti sui prodotti acquistati.
- 4) Il Committente si impegna a non depositare, né a far depositare, in Italia o altrove, i marchi aziendali, i nomi o altri segni distintivi della Società o confondibili con quelli della Società.
- 5) Il Committente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo lo scioglimento del Contratto, segreti aziendali o commerciali della Società o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso lo svolgimento della sua attività, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per alcun motivo. In caso di ordini per la consegna di Prodotti cui sono stati applicati segni distintivi o marchi di terzi, l'Acquirente è pienamente responsabile nei confronti della Società per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
- 6) Il Committente si impegna a manlevare OMET da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi azione che fosse intentata da terzi o suscettibile di essere intentata contro OMET medesima con la pretesa



Condizioni generali per la regolazione dei Contratti di Vendita

che i prodotti costruiti o modificati in base a specifiche fornite dal Committente e venduti al Committente stesso violino diritti di brevetto o privative di altro tipo.

L) Ambito della fornitura

- 1) La fornitura disciplinata dalle presenti condizioni generali di vendita deve intendersi limitata a quanto specificato nella conferma d'ordine. Tutto quanto non esplicitamente indicato deve intendersi escluso.

M) Foro competente

- 1) Per tutte le controversie attinenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Lecco, il quale giudicherà secondo la legge italiana.

N) Riservatezza e privacy

- 1) Il Committente si impegna a trattare qualsiasi informazione, dato, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto afferente i Prodotti (di seguito "**Informazione Riservata**") con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni segrete e riservate e a conservare tali informazioni in maniera appropriata. In particolare, qualsiasi informazione relativa all'attività di OMET che non sia di pubblico dominio e di cui Il Committente sia venuto a conoscenza nel corso della esecuzione del Contratto dovrà essere trattata come Informazione Riservata della Società e non dovrà essere divulgata salvo che la divulgazione non sia richiesta dalla legge o da un ordine giudiziale e di altra autorità competente. Gli obblighi di riservatezza resteranno validi per cinque (5) anni dopo la consegna del Prodotti. Le parti si impegnano a non divulgare, direttamente o indirettamente, né a comunicare a terzi, con qualsiasi modalità, il contenuto, le condizioni e i termini del Contratto, le attività svolte dalla parti in esecuzione del Contratto. Le parti garantiscono, inoltre, il rispetto dei suddetti obblighi da parte di tutte le persone di cui le parti stesse siano responsabili compresi dipendenti, consulenti, agenti, incaricati, ecc. Ciascuna parte dovrà adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che i dati personali dell'altra parte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Fatti salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano espressamente a non divulgare, diffondere e/o comunicare, per qualsivoglia motivo, a terzi tali dati personali dell'altra parte. OMET informa che: a) i dati personali dell'Acquirente sono trattati e/o comunicati a terzi (ad esempio, istituti bancari, consulenti esterni, altre società del proprio gruppo, etc.) nel rispetto della normativa applicabile pe l'esecuzione del Contratto; b) essa è il titolare del trattamento dei dati del Venditore; c) il Venditore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196.

Per presa conoscenza ed accettazione anche delle condizioni generali.

Data _____

Per Omet S.r.l
Timbro e Firma

Per il Committente
Timbro e Firma
